




COMUNE DI CAGLIARI	
PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE	
	19 MAG. 2016
1410	
Prot. 58	1
Ufficio SINDACO	

Interrogazione urgente al Sindaco del Comune di Cagliari con richiesta di risposta scritta relativa ai servizi integrati di Igiene Urbana.

Il sottoscritto consigliere

premessò

che il bando di gara relativo ai servizi integrati di Igiene Urbana del Comune di Cagliari, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 13373 del 2015 e successive integrazioni e modifiche, contiene la clausola (art. 17) secondo la quale "le ditte partecipanti dovranno avvalersi in caso di aggiudicazione in via prioritaria degli stessi operatori della precedente ditta affidataria ... a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa";

che, ferma restando la esclusiva competenza dei dirigenti nella redazione dei bandi, nell'ambito della ripartizione dei poteri fra organo politico e apparato amministrativo delineata dall'ordinamento, può ritenersi doverosa la previsione contenuta nel bando in questione, tenuto conto dell'interpretazione delle norme vigenti operata dalla giurisprudenza in materia e in particolare, per quanto concerne il reimpiego dei dipendenti utilizzati nel precedente appalto, delle pronunzie del Consiglio di Stato secondo le quali: *"la c.d. clausola sociale va interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante"* (Cons. Stato, sez.V, sentenza n. 3900/2009; v. anche Sez. VI, n. 5890/2014); tenuto altresì conto che, in ordine alla mancata previsione della obbligatorietà di un determinato ccnl, anche il Tar Sardegna (sentenza n. 724/2009) ha affermato che in materia di appalti, nell'ordinamento attuale vige il principio per il quale se il datore di lavoro non aderisce all'organizzazione sindacale imprenditoriale firmataria dell'accordo collettivo della cui applicazione si tratti, non vi è un obbligo giuridico per l'imprenditore di applicare uno specifico contratto collettivo di lavoro, dimostrando come il trattamento economico previsto nel contratto collettivo proposto (in alternativa) sia conforme al precetto dell'art. 36 Costituzione sulla giusta retribuzione; analoghe considerazioni sono contenute nella nota 27 maggio 2015 (AG-15/2015/AP) inviata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione all'Associazione Fise Assoambiente;

che tale pur necessaria previsione contenuta nel bando ha suscitato allarme e preoccupazione fra il personale attualmente impiegato, preoccupazione della quale si sono fatte interpreti le organizzazioni sindacali di categoria, in ordine al pericolo che una ditta vincitrice dell'appalto possa ritenersi non vincolata all'applicazione del vigente contratto di lavoro in ordine al reimpiego delle maestranze in servizio nel precedente appalto e ai livelli salariali acquisiti dagli stessi;

considerato

che tale pericolo può ritenersi, nel caso in questione, scongiurato dalla vigenza di una norma regionale (Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto") che all'art. 52 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori) così dispone: "Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, la stazione appaltante è tenuta a prevedere nel capitolato speciale, nel contratto ed a richiamarle nel bando di gara, le seguenti clausole: a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far

applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto”;

che tale disposizione risulta interamente richiamata nell'articolo 13 della determinazione n. 13373/2015 sopra menzionata come obbligo espresso dell'appaltatore;

che nel territorio di esecuzione del contratto di cui trattasi appare pacifica l'applicazione del ccnl FISE Assoambiente;

che può pertanto ritenersi che, a prescindere da quale sarà la ditta vincitrice dell'appalto e del contratto collettivo dalla medesima applicato ai propri dipendenti, la stessa dovrà necessariamente applicare al personale assunto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto sopra citato;

che tra le clausole del contratto collettivo FISE figura, in particolare, l'art. 6 secondo il quale, “in caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi di cui all'art. 3 del vigente CCNL tra imprese che applicano il presente CCNL, anche per obbligo stabilito dal capitolato, le imprese sono tenute a osservare le seguenti disposizioni relativamente al subentro nella gestione e al rapporto di lavoro del personale”;

che deve ritenersi interesse dell'amministrazione comunale, in tutte le sue espressioni, assicurare il rispetto delle norme di legge e delle clausole liberamente accettate dai partecipanti volte a tutelare le condizioni di lavoro e di salario del personale impiegato nel servizio

interroga il Sindaco perché

manifesti l'impegno ad assicurare, da parte della ditta che si aggiudicherà l'appalto dei servizi integrati di Igiene Urbana del Comune di Cagliari, il rispetto delle condizioni di legge previste dalla vigente normativa regionale e la relativa clausola sociale, come espressamente richiamate nella determinazione di indizione della gara.

Cagliari, 19 maggio 2016

Il Consigliere comunale
Giuseppe Andreozzi

